

**PROTOCOLLO TRA IL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE DOGANE
DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE SUI REQUISITI
FITOSANITARI PER L'ESPORTAZIONE DI RISO DALL'ITALIA
ALLA CINA**

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Repubblica Italiana (di seguito denominata "la Parte italiana") e l'Amministrazione Generale delle Dogane della Repubblica Popolare Cinese (di seguito denominata "la Parte cinese"),

Al fine di garantire l'ingresso sicuro del riso italiano in Cina, impedire l'introduzione di organismi nocivi e garantire la salute di animali e piante, sulla base dei risultati dell'analisi del rischio fitosanitario e dei principi dell'Accordo sull'Applicazione delle Misure Sanitarie e Fitosanitarie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (Accordo SPS),

hanno raggiunto la seguente intesa sui requisiti fitosanitari per l'esportazione di riso dall'Italia verso la Cina.

Articolo 1

Il riso (*Oryza sativa* L.) menzionato nel presente Protocollo si riferisce al riso coltivato e lavorato nella Repubblica Italiana, parboiled o no, senza la lolla e altre impurità.

Articolo 2

Il riso italiano esportato in Cina sarà conforme alle leggi e ai regolamenti sulla quarantena delle piante e la sicurezza alimentare cinesi.

Articolo 3

La Parte italiana farà rispettare i requisiti del presente Protocollo sull'ispezione del riso e certificherà che il riso esportato in Cina non presenti i seguenti parassiti di quarantena d'interesse per la Cina: *Trogoderma granarium*, *Prostephanus truncatus* e *Sorghum halepense*. Ogni partita di riso che avrà superato l'ispezione sarà accompagnata da un certificato fitosanitario ufficiale rilasciato da un ispettore fitosanitario italiano faccia stato del rispetto dei requisiti fitosanitari cinesi e specifichi l'origine della produzione.

Il certificato fitosanitario specificherà nella sezione "Dichiarazione aggiuntiva" che "This consignment of rice complies with the Protocol on phytosanitary requirements for the export of rice from Italy to China between the General Administration of Customs of the People's Republic of China and the Ministry

of Agricultural, Food and Forestry Policies of the Italian Republic. It is free from any quarantine pests of concern for China”.

Articolo 4

La Parte italiana istituirà una Pest Free Area (di seguito l'area) per il *Trogoderma granarium* e il *Prostephanus truncatus* secondo gli standard internazionali della Convenzione Internazionale sulla Protezione delle Piante (IPPC) da sottoporre all'approvazione della Parte cinese.

Articolo 5

La Parte italiana fornirà una lista delle imprese/società che intendono immagazzinare, trasformare ed esportare riso in Cina, inclusi gli indirizzi e i contatti di tali imprese/società. La Parte cinese verificherà la lista e registrerà quelle imprese/società che saranno approvate. Nell'eventualità in cui si verifichino cambiamenti nei dati delle imprese/società registrate, la Parte italiana invierà una richiesta di revisione alla Parte cinese.

Articolo 6

Durante la stagione di coltivazione del riso e il periodo di conservazione, la Parte italiana esaminerà e controllerà i parassiti nella zona di produzione, in particolare quei parassiti di quarantena d'interesse per la Cina. La Parte italiana fornirà alla Parte cinese una relazione sulle attività di monitoraggio e prevenzione a seguito di una richiesta motivata (ad esempio, nel caso di non conformità rilevata in una spedizione). Qualora venga riscontrato un nuovo parassita sul riso in Italia, la Parte italiana ne informerà tempestivamente la Parte cinese.

Articolo 7

Il riso sarà privo di terriccio e di semi di erbacce, scafo di risone e detriti vegetali di riso.

Articolo 8

I materiali di imballaggio del riso soddisferanno i requisiti sulla quarantena delle piante cinesi e saranno puliti e nuovi. Ogni scatola di riso riporterà le seguenti parole in lingua cinese: 本产品 输往中华人民共和国 e le marcature in lingua inglese per indicare la denominazione del riso, il nome e l'indirizzo dello stabilimento di lavorazione, d'imballaggio, d'immagazzinamento e delle impresa/società esportatrici così come ufficialmente registrate nell'elenco ufficiale nonché il numero del lotto.

Articolo 9

Il riso sarà sottoposto a fumigazione o a altro trattamento fitosanitario per garantire che sia privo di eventuali insetti vivi, in particolare i parassiti da magazzino, e verrà rilasciato un certificato ufficiale relativo al trattamento fitosanitario emesso da una società italiana autorizzata. I metodi di trattamento fitosanitario saranno decisi di comune intesa le Parti. Prima della spedizione, il contenitore sarà ispezionato e disinfettato accuratamente per impedire l'introduzione di parassiti di quarantena nel riso.

Articolo 10

Quando il riso raggiungerà i punti di ingresso in Cina, le Dogane cinesi condurranno un'ispezione di quarantena.

Articolo 11

In base alle informazioni fornite dalla Parte italiana e alle condizioni di intercettazione da parte della Dogana cinese, la Parte cinese potrà se necessario fare una nuova analisi di rischio (PRA).

Articolo 12

La Parte cinese informerà la Parte italiana di eventuali problemi di quarantena riscontrati nel riso e delle misure fitosanitarie adottate, in conformità con i principi e gli standard internazionali della Convenzione Internazionale sulla Protezione delle Piante. Le Parti ricercheranno una soluzione ai problemi di quarantena attraverso consultazioni amichevoli, avendo riguardo alla garanzia di sicurezza e alla promozione degli scambi commerciali.

Articolo 13

Le Parti promuoveranno e miglioreranno la cooperazione tra gli esperti fitosanitari dei rispettivi Paesi e scambieranno informazioni tecniche sull'ispezione del riso e sulla quarantena.

Articolo 14

La Parte cinese invierà ispettori in Italia per condurre un'indagine sui parassiti e un'ispezione preliminare sull'area di produzione nel periodo compreso tra la firma del presente Protocollo e i successivi 12 mesi di commercio. Tutte le spese (incluse spese di trasporto, spese giornaliere e varie) saranno a carico degli esportatori italiani.

Una volta rilevato un parassita di quarantena durante l'importazione, la Parte cinese potrà svolgere ulteriori indagini. I costi saranno a carico degli esportatori italiani interessati.

La Parte italiana emetterà un invito e fornirà assistenza per l'organizzazione del viaggio.

Articolo 15

Il presente Protocollo sarà attuato in conformità con le leggi e i regolamenti italiani e cinesi, nonché con il diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 16

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione e/o attuazione del presente Protocollo sarà risolta amichevolmente mediante consultazioni e negoziazioni dirette tra le Parti.

Articolo 17

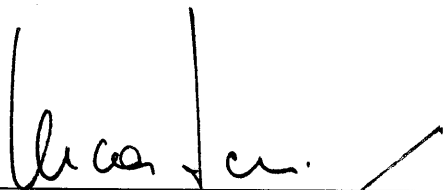
Le spese relative all'attuazione del presente Protocollo saranno a carico delle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza costi aggiuntivi per i bilanci ordinari della Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare Cinese.

Articolo 18

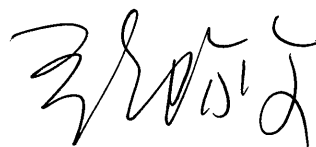
Il presente Protocollo acquista efficacia alla data della firma e rimarrà valido per due anni. Sarà esteso automaticamente per ulteriori periodi di due anni, a meno che una delle Parti non notifichi all'altra Parte la sua intenzione di porvi fine tre mesi prima della data prevista per la cessazione.

Il presente Protocollo può essere modificato per iscritto di comune intesa tra le Parti.

Firmato a Pechino, il 8 aprile 2020 in due originali, ciascuno in italiano, cinese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione, prevarrà il testo in inglese.



Per il Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali
della Repubblica Italiana



Per l'Amministrazione Generale
delle Dogane della Repubblica
Popolare Cinese